

S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea Generale dei soci in data 26-05-2022
e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 824 del 18-07-2022, avente per oggetto:
"Approvazione delle modifiche statutarie dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, della L.R. 7/1997"

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

Articolo 1 **(Costituzione dell'Unione)**

L'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, già istituita ai sensi della L.R. 11 agosto 1975, n. 39, è organo di autogoverno e autodisciplina della professione di guida alpina e svolge funzione di Collegio Regionale delle guide alpine di cui all'art. 4 L. 2/1/1989, n. 6.

Essa è un Ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, disciplinato dalla L.R. 7 marzo 1997, n. 7 e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente nei limiti di quanto previsto dalla predetta legge.

Articolo 2 **(Scopi e compiti dell'Unione)**

L'Unione ha per scopo di contribuire alla migliore organizzazione della professione di guida alpina in Valle d'Aosta, di promuovere la qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di esse.

All' U.V.G.A.M. sono affidati in particolare i seguenti compiti:

- a) curare la gestione e l'aggiornamento dell'albo professionale regionale;
- b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare l'alpinismo e la conoscenza della montagna;
- d) promuovere studi e provvedere alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti le professioni di guida alpina;
- e) promuovere e sviluppare le relazioni con gli altri organismi operanti nel settore di interesse delle guide alpine;
- f) coordinare l'attività delle associazioni locali delle guide alpine, nel rispetto della loro autonomia;
- g) formulare, su richiesta degli enti pubblici interessati, pareri su questioni riguardanti l'ordinamento della professione di guida alpina, nonché su aspetti concernenti interventi a rifugi alpini, sentieri e percorsi alpini e altre opere di pubblico interesse;
- h) svolgere le altre funzioni ad essa affidate dalla legge o dalla Regione o previste dallo statuto;
- i) stipulare polizze di assicurazione collettiva a favore delle guide ad essa iscritte, per la corresponsione di somme una tantum in caso di morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio in servizio;
- j) provvedere ad individuare gli elementi base delle polizze di responsabilità civile verso i terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;
- k) verificare l'adeguatezza delle polizze di responsabilità civile verso i terzi di cui agli articoli 19, comma 5, 19 bis, comma 2, e 20, comma 2, lettera c bis) L 7/1997, derivanti dallo svolgimento dell'attività;
- l) promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

Articolo 3 **(Patrimonio sociale)**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle attrezzature di proprietà dell'Unione;
- b) dalle quote degli iscritti;
- c) dai contributi e finanziamenti erogati dalla Regione ai sensi dell'art. 26 L.R. 7/1997;
- d) da sovvenzioni, contributi e lasciti e da ogni altra eventuale entrata.

L'Unione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 4 **(Soci dell'Unione)**

Possono essere soci dell'Unione tutte le guide iscritte nell'Albo Professionale Regionale, ivi comprese le guide iscritte nella sezione separata dell'Albo per cessata attività.

Le guide alpine iscritte all'Unione si impegnano ad esercitare la professione nel rispetto delle normative vigenti, delle norme interne dell'Unione e delle direttive dei suoi organi.

Una sola volta all'anno, su proposta della Giunta esecutiva, l'Assemblea generale può nominare una guida alpina onoraria, Può essere nominato guida alpina onoraria colui o colei che nello svolgimento della propria attività abbia portato beneficio all'Unione promuovendo e diffondendo l'attività e l'immagine delle guide alpine su scala nazionale e/o internazionale.

La guida alpina onoraria non è abilitata allo svolgimento dell'attività professionale di guida alpina, non è tenuta al pagamento dell'iscrizione all'albo professionale e il proprio nominativo è iscritto in apposito registro tenuto dall'UVGAM.

La guida alpina onoraria ha diritto di utilizzare ed apporre sul proprio vestiario l'apposito stemma consegnatogli dall'Unione con il quale si rappresenta il suo stato di guida onoraria e lo si distingue dalla guida alpina ordinaria.

Articolo 5 **(Quote sociali)**

Le quote sociali di iscrizione sono annuali, proposte dalla Giunta Esecutiva e approvate annualmente dall'Assemblea generale.

Le quote devono essere versate entro il 30 aprile dell'annualità alla quale si riferiscono ed in caso di ritardo oltre tale data è dovuto l'interesse legale sulla quota non versata.

Articolo 6 **(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio dell'Unione si perde:

- a) in caso di cancellazione dall'Albo Professionale Regionale di cui all'art. 6, L.R. 7 marzo 1997, n. 7;
- b) per dimissioni volontarie, presentate per iscritto alla Giunta Esecutiva;
- c) in caso di espulsione di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- d) in caso di omessa corresponsione annuale delle quote associative e dei premi assicurativi obbligatori.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

La qualità di socio perduta ai sensi delle lettere b) e d) può essere riacquistata, su domanda dell'interessato in presenza dei requisiti generalmente richiesti, nei casi delle lettere a) e c) qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione dall'Albo e il provvedimento di espulsione.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 7 ***(Organi dell'Unione)***

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) l'Assemblea dei rappresentanti;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente;
- f) la Commissione Tecnica;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 8 ***(Assemblea generale)***

Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di parola e di voto, tutti i soci dell'Unione.

Non hanno tuttavia diritto al voto le guide alpine onorarie e i soci i quali non siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle quote a carico degli iscritti dei premi assicurativi per le assicurazioni cui provvede l'Unione.

L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti ovvero almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea generale è convocata dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è disposta mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti o da 1/3 dei soci, l'Assemblea generale deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'associato non può farsi rappresentare nell'Assemblea generale da altro associato.

L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Lo Statuto dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, nonché le eventuali modifiche, sono deliberati dall'Assemblea generale con le maggioranze e secondo le modalità previste dalla L.R. 7/97 e successive modifiche.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea medesima ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea generale dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Segretario dell'Assemblea generale è il Segretario dell'Unione; in caso di sua vacanza, il Presidente della Assemblea generale procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea generale vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario,

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali. Esso resta sempre depositato presso la sede dell'Unione ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 9

(Compiti dell'Assemblea generale)

Spetta all'Assemblea generale:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente dell'Unione, i membri del Collegio dei Revisori nonché cinque membri dell'Assemblea dei rappresentanti;
- b) nominare le guide alpine onorarie, nel limite di una all'anno;
- c) approvare lo Statuto, i Regolamenti dell'Unione e le rispettive modificazioni;
- d) approvare il rendiconto annuale e il bilancio di previsione predisposti dalla Giunta Esecutiva;
- e) stabilire la misura delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai membri della Giunta Esecutiva, della Commissione Tecnica, del Collegio dei Revisori dei conti e delle Commissioni nominate dall'Assemblea dei rappresentanti;
- f) approvare le norme deontologiche;
- g) approvare le quote sociali di iscrizione.

Articolo 10

(Assemblea dei rappresentanti)

L'Assemblea dei rappresentanti è formata da soci U.V.G.A.M. con i seguenti requisiti:

- a) Presidente e Vice Presidente dell'Unione;
- b) Presidenti delle Società guide locali;
- c) membri eletti dall'Assemblea generale tra tutti gli iscritti all'Unione e aventi diritto;
- d) Direttore del Soccorso Alpino Valdostano;
- e) Presidente della Commissione Tecnica.

Tra i membri nominati dall'Assemblea generale non può essere eletto più di un consigliere iscritto alla medesima Società guide e nemmeno più di tre consiglieri facenti parte dei liberi professionisti non iscritti ad alcuna Società.

L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I membri eletti dall'Assemblea generale che, per qualsiasi ragione, cessassero anticipatamente dalla carica sono immediatamente sostituiti con il primo candidato escluso, in ordine di votazioni, tra i membri eletti a suo tempo. A parità di voti subentra in carica il membro più anziano. Ove non vi siano candidati esclusi l'Assemblea dei rappresentanti proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea generale utile, ove si procederà alla votazione per la nomina dei membri mancanti.

I membri eletti in sostituzione durano in carica fino alla scadenza dell'Assemblea dei rappresentanti.

I Presidenti delle Società delle Guide locali possono delegare, in caso di impedimento, i Vice Presidenti delle stesse Società, mentre gli altri membri dell'Assemblea dei rappresentanti non possono farsi rappresentare per l'esercizio delle loro funzioni, neppure in forza di delega scritta.

Nel caso in cui un membro tra quelli eletti dall'Assemblea generale non partecipi alle riunioni dell'Assemblea dei rappresentanti per più di tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica e si procede alla sua sostituzione.

Nel caso in cui un membro diverso da quelli di cui al punto precedente non partecipi alle riunioni dell'Assemblea dei rappresentanti per più di tre volte consecutive decade anch'esso dalla carica e non può più far parte dell'Assemblea dei rappresentanti fino alla scadenza della stessa.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

Ai fini della validità delle riunioni, l'intervenuta decadenza di uno dei membri non eletti dall'Assemblea generale comporterà la riduzione del numero dei componenti dell'Assemblea dei rappresentanti.

I poteri dell'Assemblea dei rappresentanti sono prorogati, dopo la scadenza, fino alla formazione del nuovo organo.

Articolo 11

(Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti)

L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni semestre, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

L'organo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione.

La convocazione è disposta mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta, a norma del precedente primo comma, dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea dei rappresentanti, questa deve essere riunita entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea dei rappresentanti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente dell'Unione è determinante. E' tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo in carica per le delibere riguardanti i provvedimenti disciplinari a carico dei soci dell'Unione.

Le deliberazioni, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Articolo 12

(Compiti dell'Assemblea dei rappresentanti)

Spetta all'Assemblea dei rappresentanti:

- a) deliberare sui programmi di attività dell'Unione;
- b) nominare i membri della Giunta Esecutiva;
- c) nominare Commissioni a cui affidare competenze specifiche;
- d) esaminare la bozza delle norme deontologiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- e) individuare le limitazioni per l'esercizio dell'attività di guida alpina e di aspirante guida.

Articolo 13

(Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Unione;
- b) da tre membri eletti nel suo seno dall'Assemblea dei rappresentanti; a tal fine ciascun membro vota per tre nomi.

La Giunta Esecutiva dura in carica quanto l'Assemblea dei rappresentanti che ne esprime i membri elettivi.

La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Unione lo reputi necessario, o quando ne facciano richiesta almeno due membri di essa. In tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Unione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Essa delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voto, quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente, è determinante.

Le deliberazioni della Giunta vengono raccolte in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.

Articolo 14 **(Compiti della Giunta Esecutiva)**

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) la gestione dell'Unione nel rispetto del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea generale;
- b) attuare i programmi di attività deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti;
- c) deliberare ed erogare i contributi nel rispetto del bilancio di previsione approvato e del regolamento dei contributi;
- d) predisporre le bozze di bilancio di previsione e di rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- e) assumere ogni delibera per la gestione dei fondi a disposizione dell'Unione;
- f) proporre all'Assemblea generale l'importo delle quote associative;
- g) provvedere a quanto necessario per la gestione delle assicurazioni di cui all'art. 17 lettera i), i bis), i ter), della LR 7 marzo 1997 n. 7;
- h) provvedere alla gestione del personale dipendente, in attuazione del relativo regolamento.

Articolo 15 **(Presidente)**

Il Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea generale, tra i propri soci con almeno cinque anni di iscrizione all'U.V.G.A.M., a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

I soci interessati alla carica di Presidente sono tenuti a inoltrare la candidatura presso la segreteria dell'U.V.G.A.M. mediante lettera raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea elettiva, indicando il nominativo del Vice Presidente con cui intendono svolgere l'incarico.

Il Presidente dell'Unione non può ricoprire la carica di Presidente di società guide locali. Entro dieci giorni dalla data delle elezioni il neo Presidente deve rimuovere la causa di incompatibilità.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza o in caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.

In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto la Giunta Esecutiva ed è rieleggibile. I suoi poteri, dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione anticipata dalla carica l'Assemblea generale è convocata in via straordinaria entro trenta giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente, il quale dura in carica fino alla nuova elezione della Giunta Esecutiva.

Articolo 16 **(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente dell'Unione, indicato dal Presidente secondo le modalità di cui all'articolo precedente, deve essere scelto tra i soci dell'U.V.G.A.M. che abbiano maturato almeno tre anni dall'iscrizione. Egli assume l'incarico con l'elezione del Presidente e dura in carica quanto quest'ultimo.

Il Presidente dell'Unione può revocare e sostituire il Vice Presidente in caso di reiterata inadempienza dei compiti a questi affidati.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il Presidente procede alla designazione del nuovo Vice Presidente, il quale dovrà essere poi confermato alla prima Assemblea generale.

Articolo 17

(Compiti del Presidente e del Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede l'Assemblea generale, l'Assemblea dei rappresentanti e la Giunta Esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, senza necessità di delega.

Articolo 18

(Commissione Tecnica)

La Commissione Tecnica è composta dal Presidente dell'Unione e da cinque membri. Questi ultimi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I cinque membri della Commissione Tecnica devono essere eletti dagli istruttori dell'Unione e devono essere scelti tra gli istruttori dell'Unione.

La Commissione Tecnica nomina un Presidente tra i cinque membri eletti.

I cinque membri eletti, ivi compreso il Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare solo da altri membri eletti della Commissione. Ogni membro può essere portatore di una sola delega, la quale deve essere conferita in forma scritta.

La Commissione prende le decisioni a maggioranza e in caso di parità il voto del Presidente dell'Unione è determinante.

Articolo 19

(Compiti della Commissione Tecnica e del Presidente della Commissione Tecnica)

La Commissione Tecnica:

- 1) cura lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale delle guide e degli aspiranti guide alpine;
- 2) ha la facoltà di organizzare corsi di preparazione per gli esami di selezione per l'accesso ai corsi di formazione per aspiranti guida;
- 3) determina le tempistiche dei corsi e delle attività formative e individua le località dove tali attività devono svolgersi;
- 4) predispone il regolamento dei corsi di formazione e aggiornamento da sottoporre all'Assemblea dei rappresentanti per l'approvazione

Il Presidente della Commissione Tecnica è il direttore dei corsi di formazione e di aggiornamento delle guide alpine ed in ogni caso di tutte le attività formative o dei corsi che l'Unione realizza.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di delegare la direzione di uno o più corsi o parte di essi ad un altro membro della Commissione, con esclusione del Presidente dell'Unione.

Articolo 20

(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.

Uno dei membri è designato dalla Regione ai sensi della L.R. 10/04/1997, n. 11, mentre gli altri due sono eletti dall'Assemblea generale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quanto la Giunta Esecutiva. I suoi poteri, dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino alla formazione del nuovo Collegio.

Il compenso dei Revisori è determinato dall'Assemblea generale ed è parametrato al minimo delle tariffe professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, della l.r. 18/1998.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal rappresentante della Regione. Nella sua prima riunione il Collegio elegge un suo Presidente, al quale spetta convocare e presiedere il Collegio medesimo.

Articolo 21

(Compiti del Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla regolarità della gestione contabile dell'Unione.

Esprime parere all'Assemblea generale sul bilancio di previsione, sul rendiconto e sulle variazioni di bilancio.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo della documentazione contabile dell'Unione.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva per le questioni inerenti l'amministrazione contabile dell'Unione.

Articolo 22

(Bilancio di previsione e rendiconto)

Il bilancio di previsione dell'Unione è predisposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dall'Assemblea generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Il rendiconto è predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dall'Assemblea generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Articolo 23

(Indennità e gettoni di presenza)

Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità per lo svolgimento delle funzioni medesime.

Ai componenti dell'Assemblea dei rappresentanti spetta solo il rimborso spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Ai componenti della Giunta Esecutiva e della Commissione Tecnica nonché ai membri delle Commissioni nominate dall'Assemblea dei rappresentanti spetta un gettone di presenza per ogni seduta degli organi medesimi. Qualora il Vice Presidente o i componenti dell'Assemblea dei rappresentanti, della Giunta Esecutiva e della Commissione Tecnica, su incarico del Presidente, venissero designati a farne le veci in una delle sue funzioni, essi hanno il diritto a percepire una indennità di rappresentanza commisurata alle giornate impiegate per l'espletamento di tali compiti.

Nel caso il Vicepresidente dovesse sostituire il Presidente per un periodo superiore a trenta giorni, assumendo la rappresentanza dell'ente, percepirà la quota di compenso spettante al Presidente, calcolata in trecentosessantacinquesimi, per i giorni di sostituzione; conseguentemente tali somme non verranno erogate al Presidente sostituito.

La misura delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al primo e secondo comma è stabilita dall'Assemblea generale.

Articolo 24

(Sanzioni disciplinari)

Ferme le sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge, le guide alpine in attività di servizio, soci dell'Unione, le quali si rendano responsabili di violazioni delle norme di Legge e di Regolamento che

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

regolano l'attività professionale o di violazioni delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, degli Statuti e dei Regolamenti delle Società locali, o di violazioni delle norme tecniche di sicurezza e delle norme di deontologia professionale, sono soggette alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione, che consiste in un richiamo motivato, inviato per iscritto al responsabile della violazione
- b) sospensione temporanea dall'Unione e dall'Albo Professionale Regionale per un periodo non superiore a tre anni, che comporta la decadenza per uguale periodo da tutti gli incarichi sociali e dal diritto di voto;
- c) espulsione dall'Unione e cancellazione dall'Albo Professionale Regionale, che comporta la perdita della qualità di socio e di tutti i diritti a questa connessi.

L'ammonizione è comminata per violazioni non gravi delle norme di Legge o di Regolamento, o delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, delle norme degli Statuti o dei Regolamenti delle Società locali, degli obblighi cui sono soggetti quali soci dell'ente Soccorso Alpino Valdostano, nonché delle norme tecniche di sicurezza e di deontologia professionale.

La sospensione è comminata per violazioni gravi o ripetute delle norme di Legge o di Regolamento, delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, degli Statuti e dei Regolamenti delle Società locali, degli obblighi cui sono soggetti quali soci dell'ente Soccorso Alpino Valdostano, nonché delle norme tecniche di sicurezza e di deontologia professionale.

Il periodo di sospensione non viene computato come anzianità di servizio ai fini previdenziali.

L'espulsione dall'Unione e la cancellazione dall'Albo Professionale Regionale è comminata in caso di gravissime o reiterate violazioni delle norme di Legge o di Regolamento, delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti dell'Unione, degli Statuti o dei Regolamenti delle Società locali, degli obblighi cui sono soggetti quali soci dell'ente Soccorso Alpino Valdostano, nonché delle norme tecniche di sicurezza e di deontologia professionale. Sono da considerare violazioni gravissime i comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità dei clienti o delle persone comunque affidate alla responsabilità professionale della guida alpina.

Gli Statuti o i Regolamenti delle Società locali possono prevedere sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di obblighi previsti dagli Statuti e dai Regolamenti medesimi, precisando i casi e le modalità per l'irrogazione di tali sanzioni, che non possono cumularsi con quelle previste nei precedenti commi.

Articolo 25

(Competenza e procedimento per i provvedimenti disciplinari)

L'ammonizione, la sospensione e l'espulsione sono comminate con delibera dell'Assemblea dei rappresentanti.

L'adozione del provvedimento disciplinare della sospensione e della espulsione deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato.

L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'interessato a far pervenire entro un termine non inferiore a quindici giorni eventuali memorie scritte ovvero la richiesta di essere ascoltato di persona dall'organo cui compete la deliberazione del provvedimento disciplinare.

Ogni decisione disciplinare deve essere comunicata per iscritto all'interessato e all'eventuale denunciante.

I Presidenti e gli organi Direttivi delle Società locali segnalano all'Assemblea dei rappresentanti i fatti che siano suscettibili di dar luogo all'applicazione delle sanzioni.

Unione Valdostana Guide di Alta Montagna

Union Valdôtaine des Guides de Haute Montagne

Articolo 26

(Liquidazione e/o scioglimento dell'Unione)

Nell'eventualità dello scioglimento dell'Unione, la Giunta Esecutiva, su proposta dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, provvederà alla nomina di un Commissario liquidatore, con il compito di provvedere alle formalità di legge inerenti la liquidazione dell'Unione stessa.

Articolo 27

(Norme finali)

Il presente Statuto viene approvato dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta con propria deliberazione.